

Brevi cenni storici: dal Giudice Conciliatore alla mediazione finalizzata alla conciliazione¹

Il Giudice Conciliatore con il 30 aprile 1995 “ha smesso di operare”, dopo oltre 130 anni di attività, per cui può risultare interessante qualche cenno su questa figura di Magistrato Onorario appartenente, comunque sia, all’Ordine Giudiziario. La prima legge dello Stato che introduce e regola questa figura è la legge sull’Ordinamento Giudiziario del 1865. Il legislatore aveva desunto questo tipo di magistratura interamente dal codice di procedura del Regno delle due Sicilie. Il processo, che nel regime borbonico era svincolato da molte formalità, è poi diventato processo formale regolato sia da disposizioni speciali, sia da una norma di chiusura che fa rinvio al processo di natura pretorile per tutto ciò che non è espressamente previsto. L’evoluzione legislativa successiva si è risolta in un’opera artigianale che non ha alterato le linee essenziali dell’istituto. Le funzioni principali del Giudice Conciliatore erano quelle conciliative e quelle giurisdizionali. Da qui questo giudice poteva utilizzare due percorsi e cioè quello di “amichevole compositore” per esortare i suoi cittadini alla pace e alla concordia e per prevenire e spegnere le loro liti e quella di un vero giudice per determinate cause e costituiva la base della simbolica piramide giudiziale. Carattere peculiare del Giudice Conciliatore, in contrapposizione agli altri magistrati effettivi ed onorari, era la sua MUNICIPALITA’. La legge del 1865 e quella del 1892 e i successivi ordinamenti giudiziari stabilivano che in ogni Comune vi fosse un Giudice Conciliatore, che per molti decenni è stato il pilastro che ha sorretto la problematica della giustizia cosiddetta minore. Vi era anche la figura del Vice Giudice Conciliatore. Per quanto mi risulta per essere Giudice Conciliatore non era previsto un titolo culturale particolare. Se ben ricordo nei grossi centri urbani erano gli avvocati a ricoprire tale carica, mentre nei Comuni del Circondario veniva ricoperta da un diplomato. Con l’andar degli anni il sostanziale fallimento dell’Istituto della conciliazione è stato posto in relazione alla mancanza della cultura della conciliazione. Stava oltretutto maturando la profonda

¹ Esperienze vissute negli uffici giudiziari nel mio ruolo di operatore di giustizia, prima come cancelliere e poi, fino ad arrivare ai tempi nostri, alla direzione delle cancellerie, colonne portanti della giurisdizione. Aneddoti.

convinzione che il Giudice Conciliatore per essere il Giudice della società agricola dell'anteguerra, o addirittura dell'800, non poteva più soddisfare la società pluralistica e neoindustriale degli anni 60/70 e la sua domanda di giustizia. Successivamente fu il Pretore a dare più impulso alla conciliazione specialmente nelle liti di condominio e nella materia possessoria quando non affiorava un vero e proprio conflitto insanabile. I Giudici del Tribunale spesso delegavano ai CTU – e lo fanno ancora oggi - l'onere di far accordare le parti in lite. I carichi di lavoro si sono accresciuti anche per la mancata conoscenza delle tecniche di mediazione. Ricordo che quando ero in carico alla Pretura di Fiorenzuola d'Arda e a scavalco in quella di Castell'Arquato, in qualità di cancelliere, si partiva per le colline piacentine per il sopralluogo, alla presenza delle parti, degli avvocati e naturalmente del Pretore e lì, nei cascinali, si cominciava la descrizione dei luoghi, con la presenza di testimoni che, abitando nelle colline piacentine, erano poco inclini e sospettosi a raccontare al Giudice la “propria verità”, con il giovane cancelliere che verbalizzava “a più non posso”, senza farsi scappare nulla per i fini di giustizia. Ricordo che gli animi ogni tanto si surriscaldavano. E qui interveniva il Pretore a far abbassare i toni. Dopo che il “malcapitato” cancelliere aveva scritto “fiumi di inchiostro”, affiorava un barlume di conciliazione attorno al quale si costruiva l'accordo con molta fatica e senza il supporto delle tecniche di mediazione. Veniva formata una “scrittura privata” o un accordo di massima, e la causa, a richiesta delle parti, veniva rinviata ad altra data alla quale, nessuno comparso, veniva disposta la cancellazione della causa dal ruolo. Qualche volta veniva formato il verbale di conciliazione e l'accordo non veniva depositato agli atti della causa, per non incorrere nelle ire del fisco, tenuto conto che il cancelliere avrebbe dovuto percepire dei diritti e inviare gli atti all'ufficio del registro per la registrazione o alla Conservatoria dei RR.II. per la trascrizione del verbale di conciliazione nella ipotesi in cui fossero presenti diritti reali. Naturalmente, dopo tutti gli sforzi per addivenire a un componimento bonario, l'ufficio non rientrava subito in sede; andava a “festeggiare”, su sollecitazione delle parti o degli avvocati, l'avvenuta apparente soddisfazione di tutti gli interessati, nelle trattorie di campagna del posto, anche isolate, o a casa dell'una o dell'altra parte, salvaguardando una parvenza di neutralità. Altri tempi !!!

Sono passati tanti anni e solo ora con l'avvento della mediazione e delle sue tecniche è possibile addivenire molto più facilmente all'accordo conciliativo. Ho potuto constatare “de

visu” che le nozioni da me acquisite durante il Master ADR , sono ottimali per il raggiungimento di maggiori soddisfazioni per le parti.

In passato, nei tentativi di conciliazione, erano comunque assenti nel giudice le tecniche di comunicazione con riferimento alla apertura, al giusto sorriso, alla stretta di mano, al tono caldo e avvolgente, senza parlare poi di empatia, ascolto attivo e partecipativo, assolutamente inesistenti. Ascoltare ed osservare, aiutare le parti a soddisfare i loro bisogni, trascinandole verso la “zona del possibile accordo”, facendole spostare dalla loro posizione di conflitto a quella futura conciliativa, sono tutte qualità del mediatore e la mediazione, così come concepita dalla normativa attuale non può non decollare, nonostante le resistenze prospettate da più parti.